



## **BOZZA CAPITOLATO SPECIALE (ONERI) – UMBERTO I**

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE PER LA GESTIONE ED USO DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE PRIVO DI RILEVANZA ECONOMICA DENOMINATO PALESTRA "UMBERTO I" SITA IN VIA CARDUCCI, 29 - 36100 VICENZA - CIG: \_\_\_\_\_

L'Amministrazione Comunale, con il presente Capitolato, definisce le specifiche tecniche per l'affidamento in concessione della gestione e dell'utilizzo dell'impianto sportivo comunale privo di rilevanza economica denominato "Umberto I" sito in via Carducci, 29 nel Comune di Vicenza che intende affidare attraverso una procedura negoziata senza bando di gara ai sensi dell'art. 187 .Lgs. 36/2023

CPV: 92610000-0 "Servizi di gestione di impianti sportivi"

|                                                                                      | Pag. |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Articolo 1 - Ente Concedente                                                         | 3    |
| Articolo 2 - Oggetto della Concessione                                               | 3    |
| Articolo 3 - Durata della Concessione                                                | 3    |
| Articolo 4 - Finalità della Concessione                                              | 3    |
| Articolo 5 - Modalità di utilizzo e di gestione dell'impianto                        | 4    |
| Articolo 6 - Oneri a carico del Concessionario / Svolgimento del servizio            | 6    |
| Articolo 7 - Rispondenza ai Criteri Ambientali                                       | 9    |
| Articolo 8 - Impegni, Obblighi, Responsabilità, Oneri a carico del Comune di Vicenza | 10   |
| Articolo 9 - Manutenzione ordinaria                                                  | 10   |
| Articolo 10 - Adempimenti in tema di sicurezza                                       | 11   |
| 10.1 - Attività Autorizzate                                                          | 11   |
| 10.2 - Documentazione minima per la gestione della Sicurezza dell'Impianto Sportivo  | 12   |
| Articolo 11 - Utenze                                                                 | 12   |
| Articolo 12 - Accesso all'impianto                                                   | 12   |
| Articolo 13 - Tariffe per uso impianti da parte dei soggetti autorizzati             | 13   |
| Articolo 14 - Documentazione da presentare                                           | 13   |
| Articolo 15 - Autorizzazioni e permessi                                              | 13   |
| Articolo 16 - Rapporti tra concessionaria e personale dipendente                     | 14   |
| Articolo 17 - Penale per mancata presentazione della relazione di genere             | 14   |



|                                                                                  |    |
|----------------------------------------------------------------------------------|----|
| Articolo 18 - Aspetti economici                                                  | 14 |
| Articolo 19 - Revisione del prezzo d'appalto                                     | 15 |
| Articolo 20 - Pubblicità                                                         | 15 |
| Articolo 21 - Garanzie e deposito cauzionale                                     | 16 |
| Articolo 22 - Sub-concessioni                                                    | 16 |
| Articolo 23 - Controlli sull'impianto sportivo                                   | 16 |
| Articolo 24 - Assicurazione e responsabilità                                     | 17 |
| Articolo 25 - Modifiche all'impianto                                             | 17 |
| Articolo 26 - Lavori necessari - Inagibilità dell'impianto conseguente ai lavori | 18 |
| Articolo 27 - Codice di comportamento                                            | 18 |
| Articolo 28 - Riconsegna dell'impianto                                           | 19 |
| Articolo 29 - Risoluzione, revoca, recesso, penalità                             | 19 |
| Articolo 30 - Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari         | 20 |
| Articolo 31 - Trattamento dei dati personali                                     | 20 |
| Articolo 32 - Foro competente                                                    | 21 |
| Articolo 33 - Spese contrattuali                                                 | 21 |
| Articolo 34 - Disposizioni finali                                                | 21 |



## ARTICOLO 1 - ENTE CONCEDENTE

Comune di Vicenza - Corso Andrea Palladio n. 98 - 36100 Vicenza - codice fiscale e partita IVA 00516890241 - Servizio Ufficio Sport e Manifestazioni - tel. 0444 221973/0444221581 email: [sport@comune.vicenza.it](mailto:sport@comune.vicenza.it) - pec: [vicenza@cert.comune.vicenza.it](mailto:vicenza@cert.comune.vicenza.it)

## ARTICOLO 2 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il contratto di concessione avrà per oggetto la concessione in gestione ed uso della Palestra Umberto I e dei relativi accessori, sita in via Carducci, 29, nonché di tutte le attrezzature sportive in dotazione allo stesso. L'impianto, concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, si compone di:

- **spazi coperti e scoperti:**  
impianto sportivo, spogliatoi e sale polivalenti, aree verdi come da piantina allegata;

## ARTICOLO 3 - DURATA DELLA CONCESSIONE

La presente convenzione avrà decorrenza dal 1 gennaio 2026 al 31 dicembre 2032.

Nel caso in cui, nel corso della durata contrattuale, vengano proposti dal concessionario interventi migliorativi e/o di manutenzione straordinaria, regolarmente autorizzati dal Comune di Vicenza, la durata della presente Convenzione potrà essere prorogata per un ulteriore periodo di tempo idoneo a consentire un equo ammortamento della relativa spesa. In ogni caso, la durata complessiva della Convenzione non potrà superare i dieci anni.

Non sono ammessi rinnovi della presente Convenzione.

Il Concessionario, al termine della durata della Convenzione, ed in relazione all'esigenza di dar corso alle procedure per l'individuazione di un nuovo affidatario, al fine di garantire la continuità della gestione dell'impianto, si impegna ad accettare la proroga tecnica della presente Convenzione, alle stesse condizioni contrattuali, a seguito di richiesta espressa del Comune e, comunque, per un periodo massimo di 6 (sei) mesi dalla scadenza del rapporto.

## ARTICOLO 4 – FINALITÀ DELLA CONCESSIONE

Con l'affidamento si intende:

- favorire la diffusione e la pratica sportiva, ludico-motoria e ricreativa quale momento imprescindibile per lo sviluppo della persona e per l'affermazione della cultura del benessere e della qualità della vita;
- assicurare il funzionamento dell'impianto quale servizio pubblico, consentendo la fruizione dello stesso da parte di tutta la collettività;
- dare piena attuazione all'art. 8 del D.Lgs. n. 267/2000, nel valorizzare tutte le forme associative, qui in particolare quelle sportive;
- perseguire la valorizzazione dell'impianto sportivo come luogo di diffusione della pratica sportiva, oltre che della più generale aggregazione sociale, mantenendolo funzionale ed in buone condizioni d'uso;
- Mantenere l'impianto funzionale e in buone condizioni.



- L'uso dell'impianto non potrà essere effettuato per altre finalità, salvo i casi eccezionali formalmente autorizzati dal Comune con idoneo provvedimento scritto, diverse dallo svolgimento di attività sportive.

## **ARTICOLO 5 - MODALITÀ DI UTILIZZO E DI GESTIONE DELL'IMPIANTO**

L'affidamento viene effettuato al fine di consentire al Concessionario l'esercizio della propria attività sportiva.

A tale scopo, la gestione dell'impianto dovrà essere svolta dal Concessionario con propri mezzi tecnici, personale, attrezzature e mediante la propria organizzazione.

Il Concessionario dovrà dotarsi, a proprie spese, di tutti i necessari permessi, autorizzazioni e licenze prescritti dalle normative vigenti per lo svolgimento delle attività e per il regolare funzionamento dell'impianto ed altre che si rendessero necessarie.

Il Concessionario dovrà intestare a proprio carico l'esercizio di:

- impianti elettrici tramite il portale CIVA non appena in possesso della verifica ITP in regime di DPR 462/01;
- il Fascicolo di Prevenzione Incendi (ex CPI/SCIA) volturando lo stesso con apposito modello ministeriale PIN7/2018;

Il concessionario è obbligato a servirsi dell'impianto, attrezzature e arredi esclusivamente per l'uso al quale sono destinati e in conformità alle prescrizioni della presente convenzione e del vigente regolamento comunale per l'utilizzo dell'impianto sportivi.

In particolare, l'impianto deve funzionare per tutto l'anno. La gestione non può essere sospesa o abbandonata per nessun motivo senza il preventivo benestare del Comune di Vicenza, salvo cause di forza maggiore. In tal caso, le sospensioni devono essere tempestivamente comunicate.

Il calendario, gli orari di apertura dell'impianto, le tariffe applicate e relative variazioni devono essere tempestivamente comunicati all'ufficio comunale preposto e resi noti agli utenti e ai cittadini.

Il Concessionario dovrà usare l'impianto nel pieno rispetto di tutte le norme disciplinanti le singole attività ammesse, nonché tutte le cautele necessarie per la tutela dell'igiene, della salute pubblica e dell'ordine pubblico e con l'osservanza delle ordinanze che il Sindaco o altre autorità competenti possono emanare delle materie indicate.

Attività e/o eventi sportivi (allenamenti, incontri, tornei, esibizioni dimostrative) o diversi dalle manifestazioni sportive, dovranno essere autorizzati dal Comune, previa acquisizione da parte del Concessionario di ogni relativa necessaria autorizzazione e nel rispetto della normativa vigente.



Per l'effettuazione di pubblici spettacoli e trattenimenti il concessionario dovrà preventivamente ottenere l'abilitazione ex art.68 - 80 T.U.L.P.S. (R.D. 18/06/1931 n.773).

L'uso dell'impianto sportivo da parte di altri soggetti diversi dal Concessionario comporterà la corresponsione delle tariffe approvate con delibera di giunta comunale n. 124 del 14.7.2021 che possono essere aumentate fino ad un massimo del 20%. Al Concessionario spetterà il relativo introito.

Il Concessionario, fatto salvo l'utilizzo in base al piano di gestione presentato in sede di gara, è obbligata a:

- Consentire, compatibilmente con gli impegni ufficiali assunti e documentati, l'accesso e l'uso dell'impianto in maniera continuativa ad eventuali altre società sportive amatoriali cittadine, nonché ad altre società sportive dei territori limitrofi, che ne chiedano al Comune l'uso entro il 31/08 di ogni anno di contratto. Il Comune provvederà in merito comunicando le proprie determinazioni entro il 30/09 di ogni anno di contratto.
- Consentire le attività parascolastiche (es. Giochi della gioventù), secondo modalità concordate tra il Comune, l'Istituto Scolastico Comprensivo e il Concessionario; per tale utilizzo non dovrà essere corrisposto alcun rimborso e/o corrispettivo. L'Istituto Scolastico Comprensivo nell'utilizzo dell'impianto è responsabile dell'uso dello stesso e dovrà garantire la sorveglianza sulle attività espletate nonché la pulizia con proprio personale; per tale utilizzo non dovrà essere corrisposto alcun rimborso e/o corrispettivo.
- Il Concessionario si impegna, salvo le riserve indicate nel presente articolo, a consentire l'utilizzo gratuito delle aree e dell'impianto sportivi da parte del Comune per lo svolgimento degli eventi dalla stessa organizzati, patrocinati e autorizzati, sino ad un numero massimo di 10 giornate. Il Comune comunicherà con preavviso di giorni 15 la volontà di usufruire della riserva predetta, tenendo presente lo svolgimento dell'attività sportiva già calendarizzata alla data della richiesta. Per tale utilizzo non dovrà essere corrisposto alcun rimborso e/o corrispettivo o indennità, sia per l'impianto sportivo che per gli spogliatoi o docce.

Alla scadenza naturale del contratto nonché nell'eventualità di una sua risoluzione o revoca dell'esercizio della facoltà di recesso, il Concessionario restituirà l'intero impianto in perfette condizioni di manutenzione, e con le forniture obbligatorie e tutte le migliorie eventualmente eseguite senza nulla pretendere.

Dovranno essere presentati:

- una relazione tecnica sulle strutture e impianti illustrante le loro condizioni e contenente la descrizione degli interventi manutentivi ordinari e straordinari a cui si è dato seguito;
- i disegni esecutivi (anche su formato digitale) relativi ad ogni modifica a strutture e impianti;



- i manuali d'uso di ogni attrezzatura impiantistica, eventualmente installata o modificata, corredata di tutti i verbali di conformità o certificati di collaudo previsti dalle norme o leggi vigenti. All'atto della riconsegna verrà redatto un verbale in contraddittorio fra le parti, nel quale dovranno essere evidenziati dal Comune eventuali danni concernenti i beni; danni che dovranno essere risarciti dal Concessionario entro trenta giorni dalla stesura del verbale di riconsegna ovvero saranno sanati direttamente dal Comune.

L'edificio potrà essere oggetto, nel corso di validità del contratto, di interventi di manutenzione straordinaria esterni ed interni, effettuati dal Comune. Il Comune si impegna a comunicare con congruo preavviso al Concessionario qualunque intervento previsto.

## **ARTICOLO 6 - ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO / SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

Il servizio prevede:

- l'apertura e chiusura in base alla programmazione dell'attività, come da concessioni rilasciate alle società sportive richiedenti dall'Ufficio Sport e Manifestazioni (indicativamente per le palestre tra le 16.30 e le 23.00, dal lunedì al venerdì e nei giorni di sabato e domenica per lo svolgimento di partite o manifestazioni sportive come da calendario approvato, per le palestre adibite anche ad attività agonistica);
- la custodia e la sorveglianza e il corretto utilizzo degli spazi delle palestre e/o impianti sportivi in oggetto, nonché delle relative attrezzature da parte dei soggetti autorizzati con specifica concessione di cui all'Aggiudicatario sarà data copia;
- il controllo e l'osservanza da parte degli utenti e del pubblico delle norme di buon comportamento, nonché corretto utilizzo degli spazi e delle attrezzature esistenti;
- predisposizione di un registro presenze giornaliero all'interno della struttura sportiva indicando gli utilizzatori (data e orario) da trasmettere ogni 3 mesi all'Ufficio Sport e Manifestazioni
- il controllo del rispetto degli orari di utilizzo assegnati a ciascun utilizzatore, tenuto conto che gli spogliatoi devono essere lasciati liberi entro 20 minuti dalla fine di ciascuna fascia oraria di utilizzo;
- la consegna ai competenti uffici comunali entro cinque giorni dal ritrovamento di documenti e oggetti di valore devono essere consegnati;
- gli indumenti, le scarpe, le borse e simili devono essere lasciati negli spogliatoi dell'impianto.

Al termine dell'attività quotidiana, prima della chiusura dell'impianto:



- arieggiamento di tutti i locali al termine dell'utilizzo;
- controllo che all'interno dell'impianto non siano rimaste persone;
- raccogliere eventuali oggetti e/o materiale a rischio per i frequentatori dell'impianto sportivo, usando le precauzioni del caso;
- controllo scrupoloso che le luci siano spente e che i rubinetti dell'acqua siano chiusi;
- chiusura di tutti gli infissi, delle porte di ingresso e dei cancelli dell'impianto, inserimento dell'allarme se presente;

Nel caso siano previste attività agonistiche, in particolare nei fine settimana e festivi:

- controllo degli ingressi e del movimento degli utenti in occasione di manifestazioni autorizzate dall'Ufficio Sport e Manifestazioni, al fine di garantire la corretta fruizione dell'impianto sportivo, sia da parte degli atleti che da parte del pubblico;
- avvertire le Forze dell'Ordine in caso di necessità e/o pericolo per le persone e i Vigili del Fuoco in caso di incendio e/o pericolo per la struttura, nonché segnalare al Comando di Polizia Locale o Forze dell'Ordine eventuali situazioni di mancato rispetto delle disposizioni di cui sopra e i casi di disordine pubblico o le eventuali infrazioni ai divieti vigenti.

**Pulizia** dell'impianto secondo le seguenti indicazioni:

pulizia, sanificazione e disinfezione al termine dell'utilizzo giornaliero della tensostruttura e dei locali di pertinenza (spogliatoi, servizi igienici, docce, locali di pertinenza), svuotamento cestini, asporto e conferimento di ogni rifiuto prodotto durante l'attività extra scolastica, secondo le regole e le modalità vigenti per la raccolta.

L'Aggiudicatario, per lo svolgimento delle attività d'igiene, derattizzazione, sanificazione e disinfezione è tenuto all'applicazione di tutti gli eventuali protocolli sanitari e linee guida per gli impianti sportivi emanati dalle autorità competenti, che l'Ufficio Sport e Manifestazioni provvederà a portare a conoscenza al fine della loro corretta messa in pratica.

L'utilizzo dei prodotti deve essere sempre effettuato nel rispetto delle avvertenze riportate in etichetta o nella scheda tecnica. L'addetto alla pulizia incaricato dall'Aggiudicatario è tenuto ad annotare nel registro già in dotazione per le presenze, l'avvenuta esecuzione della pulizia e disinfezione quotidiane, nel rispetto di quanto sopra indicato;



## **Pulizia settimanale:**

Lavaggio a fondo del pavimento della tensostruttura con disinfettanti e igienizzanti;

## **Pulizia mensile:**

- pulizia di vetri, porte, piastrelle, arredi, locali di servizio e attrezzature.
- L'Aggiudicatario del servizio è tenuto a mettere a disposizione dell'impianto a propria cura e spesa i materiali e i prodotti di consumo, attrezzature e macchinari per il migliore svolgimento delle operazioni di pulizia; i materiali e i prodotti devono essere utilizzati in modo razionale e adeguato rispetto al tipo di pulizia da effettuare, devono essere conformi alla normativa vigente, di buona qualità, biodegradabili, non inquinanti, atossici, non devono produrre alterazioni alle superfici trattate o danni alle persone.
- Le macchine e le attrezzature devono essere impiegate in modo razionale e conforme alla natura delle superfici da trattare e delle operazioni da eseguire; devono essere a norma e rispettare le prescrizioni antinfortunistiche.
- L'Aggiudicatario è responsabile della custodia delle macchine e delle attrezzature proprie e di proprietà del Comune di Vicenza, nonché dei prodotti utilizzati; Il Comune di Vicenza non è responsabile per eventuali danni o furti di attrezzature e prodotti.

## **Interventi straordinari di pulizia:**

- sono da considerarsi straordinari tutti gli interventi di pulizia da effettuarsi a seguito di specifica richiesta dell'Ufficio Sport e Manifestazioni, da concordare nei tempi e nelle modalità, non rientranti nel servizio ordinario oggetto dell'appalto e non programmabili in quanto dovuti a fattori imprevedibili e con carattere di eccezionalità.

## **Manutenzione ordinaria, derattizzazione e sanificazione ambienti**

L'Aggiudicatario è tenuto a eseguire, all'occorrenza e con oneri a proprio carico, semplici interventi di manutenzione ordinaria, quali riparazioni di parti accessorie di serramenti interni, sanitari e rubinetterie, cambio serrature, lampadine di spogliatoi e bagni, riparazione o sostituzione di attrezzature o ripristino di danni causati dall'Aggiudicatario stesso, nonché effettuare il controllo del regolare funzionamento dell'impianto tecnici (elettrico, idrico, riscaldamento) degli arredi della struttura dando, quindi, tempestiva segnalazione all'Ufficio Sport e Manifestazioni di situazioni di pericolo o degrado o comunque meritevoli di notifica. In caso di danneggiamenti, l'Aggiudicatario, se a conoscenza, deve indicare all'Ufficio Sport e Manifestazioni gli eventuali responsabili e descrivere i fatti di cui ha notizia. Predisporre ed attuare un piano di derattizzazione.

- La manutenzione ordinaria del defibrillatore (sostituzione piastre e batteria in scadenza), ove presente, è a carico del gestore.
- La manutenzione, l'ordine e la corretta tenuta degli spazi verdi annessi alla palestra;

## **Interventi Specifici**

- Sono a carico del concessionario gli oneri relativi ai seguenti interventi strutturali dell'impianto sportivo:



- Mantenimento della Conformità degli impianti elettrici (D.M. 37/08) assicurando controlli periodici e manutenzione ordinaria sostituendo tutte le attuali lampade con luci a LED per il contenimento dei consumi energetici migliorando nel contempo i rapporti di illuminazione in pianta (lux al suolo) nelle sale dedicate. Dovranno essere, altresì, garantite le verifiche periodiche di legge su impianto “terra e protezione” (ITP) in regime di DPR 462/01;
- Mantenimento in efficienza dell'impianto Termico e sanitario assicurando controlli periodici e manutenzione ordinaria appositamente annotati sul Libretto Unico di climatizzazione (DPR 74/13) nonché, nominando la figura del Terzo Responsabile;
- Sostituzione dei serramenti e delle porte di uscita e sicurezza, previa redazione di un computo metrico da approvare da parte del Servizio dei Lavori Pubblici dell'Amministrazione;
- Rimozione della ex cisterna gasolio presente nell'area verde antistante l'ingresso assicurando il rispetto del D.Lgs 152/06.

Nell'offerta dovrà essere indicato un progetto relativo agli interventi specifici suindicati suddiviso per priorità, tipologia e annualità di realizzazione e comunque regolarmente eseguito e certificato entro il 31.12.2032

L'Aggiudicatario non potrà concedere a terzi, in tutto o in parte, gli spazi e i beni all'interno dell'impianto sportivo messi a disposizione dal Comune di Vicenza.

Si evidenzia che sono ammessi all'utilizzo dell'impianto sportivi oggetto della presente concessione gruppi, associazioni, società sportive ed affiliazioni a Federazioni sportive o Enti di Promozione sportiva (APS, CSI, ecc.) in possesso di concessione d'uso rilasciata dal Comune di Vicenza, secondo il Piano di Utilizzo ordinario, predisposto dal Comune di Vicenza.

Le concessioni straordinarie rilasciate dall'Ufficio Sport e Manifestazioni dovranno essere richieste con almeno dieci giorni di preavviso.

## **ARTICOLO 7 - RISPONDENZA AI CRITERI AMBIENTALI**

L'affidamento avverrà conformemente alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei Criteri Ambientali Minimi:

Per la parte di servizio relativo alla pulizia dei locali:

- CAM per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti (approvato con DM 51 del 29 gennaio 2021, in GURI n. 42 del 19 febbraio 2021; decreto Correttivo n. 24 settembre 2021 del Ministero della Transizione ecologica, recante Modifica del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 29 gennaio 2021, recante «Criteri ambientali minimi per



l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti).

Si richiede il rispetto dei CAM per la riduzione progressiva degli sprechi nel servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti, tramite l'osservanza di regole di condotta e di utilizzo di adeguati strumenti operativi:

1. Riduzione delle sostanze pericolose:

- Acquisto e uso di detergenti ambientalmente migliori
- Uso di elementi tessili in microfibra
- Uso di sistemi di dosaggio e diluizioni
- Razionalizzazione consumo di prodotti

2. Prodotti detergenti concentrati, con imballaggi dai volumi ridotti;

3. I carrelli per le pulizie manuali abbiano secchi e vassoi di plastica riciclata;

4. Promozione e diffusione di detergenti con imballaggi primari riciclati; Macchine realizzate con componenti di plastica riciclata;

5. Pulizie manuali;

6. Uso di prodotti in carta tessuto riciclati e/o certificati;

## **ARTICOLO 8 - IMPEGNI - OBBLIGHI - RESPONSABILITÀ - ONERI A CARICO DEL COMUNE DI VICENZA**

Il Comune di Vicenza è responsabile della sicurezza degli impianti sportivi nello stato e nelle condizioni in cui gli stessi sono consegnati, giusto quanto previsto dalla normativa vigente in materia di impiantistica sportiva e di prevenzione.

Al Comune di Vicenza spetta:

A) **la manutenzione straordinaria** degli impianti, purché non derivante da una mancata o inadeguata attuazione degli interventi manutentivi da parte del Concessionario, e di adeguamento normativo funzionale, da effettuarsi nel rispetto di effettive esigenze e delle disponibilità di bilancio, in accordo con il Concessionario.

Ad eccezione di comprovate urgenze, il Comune di Vicenza si riserva di stabilire tempi e modi di realizzazione degli interventi, nel rispetto delle attività sportive programmate. Nulla è dovuto a qualsiasi titolo al Concessionario per l'eventuale interruzione delle attività.

Qualora il Comune di Vicenza non sia in grado di provvedere direttamente all'esecuzione dei lavori con la necessaria tempestività, potrà autorizzare il Concessionario a provvedervi direttamente, definendo, altresì, tutti gli aspetti economici. Resta fermo l'obbligo del Concessionario di segnalare al Comune di Vicenza ogni fatto o deterioramento che possa rientrare nella straordinaria manutenzione che possa ostacolare il regolare utilizzo dell'impianto.

B) **la verifica** sulla tenuta degli impianti, come meglio precisato al successivo art. 23 "Controlli sull'impianto sportivo";



## **ARTICOLO 9 - MANUTENZIONE ORDINARIA**

La manutenzione ordinaria dell'impianto, compresi i locali e le attrezzature, atta a far sì che l'impianto nel suo complesso sia sempre funzionale allo scopo di destinazione e venga riconsegnato al Comune di Vicenza al termine della Convenzione, in perfetto stato di efficienza e funzionalità, tenuto conto del naturale deperimento dovuto al tempo ed all'uso, è a carico del Concessionario.

In particolare, la manutenzione ordinaria comporterà a carico del Concessionario l'effettuazione degli interventi descritti nell'articolo 6 "Oneri a carico del concessionario / svolgimento del servizio".

Tutte le operazioni di manutenzione ordinaria dovranno essere eseguite nel rispetto delle regole tecniche e delle norme vigenti in materia di sicurezza, a cura e spese del Concessionario e dovranno essere riportate nella relazione annuale delle attività, riservandosi il Comune di Vicenza il potere di controllo per la migliore conservazione dell'impianto.

In caso di inadempienza, gli interventi saranno effettuati direttamente dal Comune di Vicenza con addebito delle relative spese al Concessionario.

Il Comune di Vicenza può prescrivere l'effettuazione di lavori manutentivi di spettanza del Concessionario ritenuti necessari ad un corretto utilizzo dell'impianto.

## **ARTICOLO 10 - ADEMPIMENTI IN TEMA DI SICUREZZA**

Il Concessionario ha l'obbligo di:

rispettare le vigenti norme in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro nonché di sicurezza antincendio. Viene pertanto posto a carico del Concessionario l'obbligo di adottare le misure necessarie ai fini del mantenimento delle misure di prevenzione incendi e dell'evacuazione riportandole, ove previsto dalla normativa, in un apposito Piano di Emergenza. Quanto sopra, fermo restando l'obbligo di mantenere in condizioni di efficienza le attrezzature e gli impianti di protezione antincendio esistenti, che rimane a carico del Comune di Vicenza.

Prima dell'inizio dell'attività, il Concessionario e il Comune di Vicenza promuoveranno:

- l'attività di Cooperazione e Coordinamento, di cui al D.Lgs. 81/2008, mediante apposito sopralluogo, verbalizzato, presso l'impianto oggetto della presente concessione, da effettuarsi congiuntamente analizzando quanto indicato nel Fascicolo di Sicurezza (Allegato 1) prevedendo l'estensione delle informazioni di sicurezza anche alle altre associazioni o terzi occupanti il sito ad ogni titolo e grado;
- le verifiche periodiche manutentive e di legge, registrando tale attività preventiva in appositi registri;
- segnalare senza ritardo all'Ufficio Tecnico del Comune di Vicenza – per gli interventi di manutenzione straordinaria di competenza - ogni situazione rilevante che possa pregiudicare le condizioni di sicurezza dell'impianto, previa messa in sicurezza dell'ambito interessato e, nei casi più gravi, assicurando l'esclusione dell'accesso al pubblico.

### **10.1 ATTIVITÀ AUTORIZZATE**

Le attività che possono essere svolte presso la struttura oggetto della concessione sono:



- attività d'ufficio e/o impiegatizia
- attività didattico sportiva
- attività ludico ricreativa
- attività sportiva dilettantistica e professionale
- attività manutentiva ordinaria di impianti tecnologici civili/industriali ed edili

## 10.2 DOCUMENTAZIONE MINIMA PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA DELLA STRUTTURA

A fronte dell'analisi delle attività sopra descritte sono state valutate le fonti di rischio per la sicurezza e salute degli occupanti considerando che il concessionario deve disporre, preventivamente alla stipula della concessione :

- del DVR (Documento di Valutazione Rischio) di cui agli articoli 17, articolato secondo gli articoli 28 e 29 del D.lgs.81/08 corredato da apposita sezione dedicata alla gestione di interferenze con fornitori, manutentori, utenza (potenzialmente minori) e pubblico;
- di un numero adeguato di addetti al Primo Soccorso e Gestione delle Emergenze in coerenza con la dimensione societaria, con l'organizzazione quotidiana di eventi, considerando l'affollamento massimo previsto, l'obbligo di coprire sempre, ed in ogni momento, eventuali assenze degli addetti incaricati;
- di un concreto ed efficace Piano di Emergenza per l'Esodo strutturato anche per la gestione di emergenze ambientali;
- dell'idoneità tecnica antincendio ottenuta presso i VV.F nei casi in cui l'impianto sportivo ospita più di 100 spettatori, abbia superficie coperta superiore a 200 m<sup>2</sup>, sia sede di manifestazioni sportive riconosciute dal CONI o da Federazioni Sportive Nazionali, sia impianto polifunzionale (es. palazzetti, stadi, piscine, palestre con pubblico).
- del defibrillatore (DAE) regolarmente mantenuto e del relativo personale autorizzato all'uso (BLS);
- del personale sportivo, e non, in possesso della formazione SSL di cui all'Accordo Stato Regioni del 17/04/2025 rilasciato da soggetti accreditati;
- di una concreta procedura per la valutazione dei rischi da interferenze e gestione del coordinamento delle attività in materia di accessi e gestione della sicurezza sul lavoro;
- designazione e formazione degli addetti alla manutenzione impianti elettrici (PES e PAV) in conformità alla Norma CEI 11-27 punto 4.15.1.;
- di un soggetto incaricato professionalmente che assuma, in caso di presenza amianto, l'incarico di RAM amianto (Responsabile Attività Manutentive) (RAM) ai sensi del punto 4 del DM 06/09/94.

## ARTICOLO 11 - UTENZE

Tutte le spese per energia elettrica, riscaldamento, idrico-fognarie, Tassa Rifiuti (TARI) sono a carico del concessionario.



## **ARTICOLO 12 - ACCESSO ALL'IMPIANTO**

Utilizzo degli impianti da parte di terzi: il Concessionario ha il diritto di utilizzare l'impianto sportivo per lo svolgimento delle sue attività sportive in via prevalente; il Concessionario si impegna, tuttavia, a garantire a chiunque, senza discriminazione di sesso, razza, religione e fede politica, l'accesso agli impianti.

Nel caso in cui l'Associazione con le proprie attività non esaurisca totalmente l'orario complessivo dell'uso dell'impianto, può esser consentito l'uso ad altre associazioni/società sportive.

Il Concessionario gestirà le richieste di uso degli impianti da parte di terzi tenendo conto delle proprie esigenze e delle condizioni degli impianti.

Il Comune di Vicenza non sarà comunque responsabile per danni o incidenti dovuti a imprudenza, imperizia o qualsiasi altro comportamento colposo, compresa l'inosservanza delle prescrizioni imposte dal Comune di Vicenza per l'uso e l'accesso da parte di gruppi, associazioni o altre società autorizzate all'accesso e all'uso dell'impianto.

Utilizzo degli impianti da parte del Comune di Vicenza.

Il Comune di Vicenza si riserva l'uso degli impianti per necessità istituzionali ed in particolare per dare corso a manifestazioni sportive programmate dal Comune stesso; tali attività non possono interrompere l'attività agonistica nazionale. A tal fine, l'Ufficio comunale preposto alle attività sportive darà comunicazione con congruo anticipo rispetto al periodo di utilizzo. Per detto periodo non compete alcun indennizzo al Concessionario.

## **ARTICOLO 13 - TARIFFE PER USO IMPIANTI DA PARTE DEI SOGGETTI AUTORIZZATI**

Le tariffe per l'uso dell'impianto o parte di esso a soggetti terzi sono quelle approvate con delibera di giunta comunale n. 124 del 14.7.2021, che possono essere aumentate fino ad un massimo del 20%. Al Concessionario spetterà il relativo introito.

## **ARTICOLO 14 - DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE**

La Concessionaria entro il 31/10 di ogni anno è tenuta a presentare al Comune la seguente documentazione:

- stato di utilizzazione dell'impianto suddiviso per tipologia di utenza;
- stato di manutenzione ordinaria ed eventuale manutenzione straordinaria con indicazione degli interventi di rilievo, dei relativi costi, effettuati nel corso dell'anno, e, per quanto riguarda gli impianti elettrici, di terra e idrico, delle verifiche effettuate con allegati i relativi certificati di conformità;
- conto economico della gestione accompagnato da una breve relazione contenente le necessarie note esplicative ed eventuali proposte e suggerimenti per il miglioramento dell'attività;
- statuto della società, se modificato;
- elenco dei soci e composizione del Consiglio Direttivo in carica;

## **ARTICOLO 15 - AUTORIZZAZIONI E PERMESSI**

Salva l'ipotesi di eventi organizzati dal Comune, rimane a carico della Concessionaria l'onere dell'acquisizione di ogni nulla osta, autorizzazione, licenza o permesso da rilasciarsi da parte di



qualsiasi autorità per l'esercizio della concessione o comunque che venga ad essere esercitata nell'impianto concesso.

## **ARTICOLO 16 – RAPPORTI TRA CONCESSIONARIA E PERSONALE DIPENDENTE**

La Concessionaria garantisce che eventuali rapporti con personale dipendente saranno disciplinati in base ai trattamenti economici e contributivi previsti dal C.C.N.L per i dipendenti delle associazioni ed altre organizzazioni del terzo settore”, codice CNEL T19G, in assenza di codice ATECO specifico, come previsto dall’art. 11, comma 2, del Codice dei contratti pubblici.

Per il personale eventualmente impegnato a titolo di volontariato, la Concessionaria se ne assume ogni responsabilità anche in ordine al rispetto di eventuali obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle norme vigenti. La Concessionaria è libera di regolamentare i rapporti con gli eventuali insegnanti/istruttori, allenatori e con altri addetti, di fronte ai quali il Comune rimane estraneo in tema di autorizzazione, scelta ed accordi economici. La Concessionaria si assume anche la responsabilità per i danni che possono derivare a terzi durante l'attività di cui sopra e che detto personale può causare agli utenti, esonerando il Comune da ogni responsabilità al riguardo.

## **ARTICOLO 17 – PENALE PER MANCATA PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE DI GENERE**

È prevista l'applicazione di una penale nei seguenti casi:

- mancata presentazione, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, della Relazione di Genere prevista dal comma 2 dell’art. 1 dell’Allegato II.3 del Codice;
- mancata presentazione della certificazione prevista dall’art. 17 della Legge 68/1999 (persone con disabilità), ai sensi del comma 3 del medesimo articolo dell’Allegato II.3;
- inadempimento degli obblighi relativi alle clausole sociali, come stabilito dal comma 4 del medesimo articolo dell’Allegato II.3 del Codice.

Per ciascuno dei casi sopra indicati, l'importo della penale, ai sensi dall’art. 1384 del Codice Civile, è calcolato su base giornaliera e viene fissato nella misura del 1,00 per mille dell’ammontare netto contrattuale.

## **ARTICOLO 18 - ASPETTI ECONOMICI**

Corrispettivo - A sostegno degli oneri di gestione (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo le spese legate all’attività sportiva, oltre alle spese di pulizia, gli oneri connessi alla sorveglianza e custodia dell’impianto, la manutenzione ordinaria dell’impianto), nonché della valenza sociale dell’attività svolta, il Comune di Vicenza corrisponderà annualmente la somma di Euro 13.000,00 più Iva di legge.

Il corrispettivo verrà erogato annualmente in due rate semestrali:

- la prima rata entro il mese di luglio;
- la seconda rata entro il mese di gennaio dell’anno successivo

Il Concessionario dovrà emettere regolare fattura in formato elettronico e verifica della regolarità contributiva. Il corrispettivo non sarà soggetto ad adeguamenti e rivalutazioni.



Il Concessionario dovrà pagare per l'utilizzo dell'impianto un canone annuo concessorio in favore dell'Ente Concedente stabilito dalla base dell'offerta economica in aumento rispetto al canone annuale posto a base di gara.

Il canone deve essere pagato in 1 (una) rata con scadenza al 31 dicembre di ciascun anno.

La Concessionaria si obbliga ad osservare le disposizioni di cui all'art. 3 della legge n.136/2010, così come modificata e integrata con D.L. n.187 del 12 novembre 2010 convertito con Legge n.217/2010. A tal fine, alla presente concessione sarà assegnato uno specifico CIG.

L'equilibrio economico-finanziario della concessione è il presupposto per la corretta allocazione dei rischi di gestione, che gravano totalmente sulla Concessionaria, con conseguente trasferimento del rischio operativo totalmente a carico della Concessionaria medesima. Pertanto, nel corso del periodo concessorio, nessun adeguamento potrà essere richiesto all'Amministrazione comunale, con riferimento ad eventi straordinari e quant'altro possa riflettersi sull'equilibrio economico finanziario proprio della Concessionaria. Infatti, nel caso specifico, la remunerazione dei costi relativi alla gestione del servizio è garantita esclusivamente dalle tariffe a carico dell'utenza, previste per lo svolgimento del servizio richiesto.

Il Comune e la Concessionaria procedono alla revisione del Piano Economico e Finanziario, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 36/2023, qualora si riscontri un'alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario determinata da eventi non riconducibili al concessionario.

## **ARTICOLO 19 - REVISIONE DEL PREZZO D'APPALTO**

È ammessa la revisione del prezzo d'appalto al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, non prevedibili al momento della formulazione dell'offerta, che determinano una variazione del costo della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

Non si applica l'art. 60, comma 2-bis del Codice in termini di adeguamento prezzi.

Ai sensi dell'art. 60, comma 4-quater del Codice Dlgs 36/2023 s.m.i, relativamente a quanto previsto all'allegato II.2-bis (articolo 11 c.2 lett.a - Tabella D), ai fini dell'applicabilità delle clausole di revisione dei prezzi, sia del contributo riconosciuto dall'Amministrazione comunale al concessionario, sia del canone concessorio riconosciuto dal concessionario all'Amministrazione comunale, si procederà annualmente alla rivalutazione, nel mese di gennaio, in base agli indici ISTAT (100% della variazione accertata dall'ISTAT di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati) considerato che il CPV 92610000-0 è associato in modo univoco all'Indice ISTAT. In ogni caso, non trova applicazione l'art. 1664 c.c..

## **ARTICOLO 20 - PUBBLICITÀ**

Nell'ambito dell'impianto sportivo, al Concessionario è consentito esercitare la pubblicità, da effettuarsi nel rispetto delle vigenti normative, previa richiesta, a carico del predetto, di ogni autorizzazione e/o licenza se necessaria.



## **ARTICOLO 21 - GARANZIA E DEPOSITO CAUZIONALE**

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, il Concessionario ha costituito una cauzione di importo pari al 2% (due per cento) del valore del corrispettivo comprensivo di IVA, come risultante all'esito della procedura di cui all'art. 13 "Aspetti economici", per gli anni di durata iniziale del contratto.

La cauzione dovrà essere costituita secondo una di queste modalità:

a) versamento sul c/c intestato al Comune di Vicenza a fronte di emissione di Avviso di pagamento PagoPa;

b) fideiussione bancaria o assicurativa, nella quale risulta:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale,
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 secondo comma del codice civile,
- l'operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per qualsiasi causa il concessionario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dal Comune di Vicenza.

La mancata costituzione della cauzione entro il termine stabilito per la stipulazione del contratto comporta la revoca dell'affidamento.

La cauzione sarà svincolata dopo la scadenza della convenzione, previo accertamento della correttezza della conduzione e dello stato di manutenzione dell'impianto sportivo.

## **ARTICOLO 22 - SUB-CONCESSIONI**

È fatto divieto di sub concedere, in tutto o in parte, la gestione dell'impianto oggetto della presente concessione. In caso di inottemperanza, la convenzione deve intendersi risolta di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

## **ARTICOLO 23 - CONTROLLI SULL'IMPIANTO SPORTIVO**

Il Comune di Vicenza ha facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, senza necessità di preavviso e con le modalità ritenute più opportune, sopralluoghi ed ogni altro intervento di controllo presso la struttura al fine di verificare lo stato dell'impianto, l'osservanza delle prescrizioni legislative, delle norme regolamentari e delle disposizioni contenute nella presente convenzione, con la facoltà di impartire disposizioni alle quali in Concessionario dovrà uniformarsi.

Il Concessionario ha l'obbligo di fornire agli incaricati alla vigilanza ed al controllo la documentazione eventualmente richiesta.

L'impianto è sottoposto periodicamente a verifica dello stato di conservazione e di manutenzione.



Nel caso in cui il Comune di Vicenza riscontri eventuali irregolarità e/o inadempienze, ne fa formale contestazione al Concessionario intimando l'eliminazione di dette inadempienze e/o il ripristino.

In caso di protratta inadempienza, il Comune di Vicenza, per garantire la sicurezza, la funzionalità ed il decoro delle strutture, potrà provvedervi autonomamente dandone preventiva comunicazione al Concessionario ed addebitandone successivamente i costi.

La protratta inadempienza determinerà la decadenza anticipata della convenzione ai sensi del successivo art. 23.

## **ARTICOLO 24 - ASSICURAZIONE E RESPONSABILITÀ**

Con effetto dalla data di consegna dell'impianto, il Concessionario si obbliga a tenere indenne il Comune di Vicenza da ogni tipo di responsabilità per danni involontariamente cagionati a terzi, derivanti dall'attività oggetto della Concessione.

Il concessionario dovrà stipulare e mantenere in vigore per tutta la durata del contratto un'adeguata copertura assicurativa contro i rischi legati all'utilizzo dei beni e delle attività in essi svolta di:

- responsabilità Civile verso Terzi (RCT) con massimale unico non inferiore a e 1.500.00,00;
- [se ricorre il caso] Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO) con massimale unico non inferiore a € 1.500.00,00 per sinistro e di € 1.000.00,00 per persona;
- € 2.000.000preferibile
- espressa clausola di rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune di Vicenza;
- estensioni di garanzia per cd. "Danno Biologico", danni non rientranti nella disciplina INAIL,

Resta, inoltre, esclusa qualunque responsabilità durante le manifestazioni organizzate e patrocinate dal Comune di Vicenza di cui all'art. 9 della presente concessione.

L'operatività o meno delle coperture assicurative tutte, così come l'eventuale inesistenza o inoperatività di polizze non esonerano l'affidatario stesso dalle responsabilità di qualunque genere su di essa incombenti né dal rispondere di quanto non coperto - in tutto o in parte - dalle suddette coperture assicurative.

Il Comune di Vicenza sarà tenuta indenne dei danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle coperture assicurative stipulate dall'aggiudicatario.

Prima dell'avvio della gestione è fatto obbligo all'affidatario di produrre all'Ufficio preposto del Comune di Vicenza idonea documentazione (quietanza o nuovo contratto sottoscritto con primaria Compagnia) attestante la piena validità della/e copertura/e assicurativa/e sino alla data di scadenza della presente concessione

E' fatto obbligo al Concessionario di produrre ad ogni scadenza anniversaria delle polizze sopra richiamate idonea documentazione attestante la piena validità delle coperture assicurative sino alla data di scadenza del rapporto contrattuale instaurato.



## **ARTICOLO 25 - MODIFICHE ALL'IMPIANTO**

E' vietato apportare innovazioni e modifiche all'impianto, senza specifica autorizzazione formale del Comune di Vicenza.

E' fatto, inoltre, divieto di introdurre, senza preventiva autorizzazione del Comune di Vicenza, qualsiasi attrezzatura e/o apparecchiatura che comporti un aggravio dei costi delle utenze a carico del Comune di Vicenza e [se ricorre il caso] del carico antincendio.

In caso contrario, quest'ultimo potrà richiedere il risarcimento dei danni e provvedere direttamente al ripristino, a spese del Concessionario.

Il Comune di Vicenza si riserva, tuttavia, la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, in ragione della gravità del fatto o del ripetersi di realizzazioni abusive, di adottare provvedimenti che potranno portare fino alla decadenza dalla convenzione.

Alla riconsegna dell'impianto, il Concessionario nulla potrà richiedere per eventuali innovazioni apportate all'impianto stesso, che entreranno a far parte del patrimonio comunale.

## **ARTICOLO 26 - LAVORI NECESSARI - INAGIBILITÀ DELL'IMPIANTO CONSEGUENTE A LAVORI**

In qualunque momento il Comune di Vicenza, con preavviso minimo di giorni 30 (trenta) consecutivi da notificarsi a mezzo lettera Racc.A/R o PEC, potrà apportare all'impianto tutte le modifiche, ampliamenti e migliorie che riterrà opportune e necessarie.

Per improrogabili lavori di manutenzione, impreviste esigenze o cause di forza maggiore, a suo insindacabile giudizio il Comune di Vicenza potrà procedere, in deroga al termine e alle modalità di cui sopra, con semplice comunicazione scritta, eventualmente anticipata, per motivi di particolare urgenza, da comunicazione verbale.

Qualora per l'esecuzione di tali opere e per qualunque altro motivo ascrivibile al Comune di Vicenza, l'impianto dovesse essere reso o rimanere inagibile in tutto o in parte il corrispettivo in conto gestione verrà ridotto in misura proporzionale al periodo di mancato utilizzo e non si darà luogo ad alcuna indennità per il mancato utilizzo stesso.

## **ARTICOLO 27- CODICE DI COMPORTAMENTO**

Il Concessionario, con riferimento alle prestazioni oggetto della presente convenzione, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR 16 aprile 2013 n. 62 e ss.mm.ii., nonché dal Codice di comportamento dei dipendenti, dirigenti e collaboratori del comune di Vicenza che quest'ultimo ha messo a disposizione per la consultazione sul proprio sito istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente / Disposizioni generale - Atti generali.

Il contraente si impegna a trasmettere copia del medesimo ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

La violazione degli obblighi di cui al DPR n. 62/2013 può costituire causa di risoluzione del contratto. Il Comune di Vicenza, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto il fatto, assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali contro deduzioni. Qualora queste non fossero presentate, si procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.



## ARTICOLO 28 - RICONSEGNA DELL'IMPIANTO

Entro il termine della scadenza naturale o anticipata della concessione, il Concessionario dovrà riconsegnare l'impianto sportivo libero da persone e vuoto da cose di proprietà del Concessionario medesimo e senza vincoli contrattuali di alcun genere a carico del Comune.

La riconsegna consiste nella ricognizione e verifica, in contraddittorio, della consistenza e stato di usura di tutti i beni concessi.

Salvo il normale deperimento dovuto al corretto uso, ogni danno accertato comporta per il concessionario l'obbligo di risarcimento.

Le eventuali addizioni o migliorie effettuati sugli impianti resteranno di proprietà del Comune di Vicenza, senza che l'Associazione possa avanzare richiesta alcuna di indennizzo, rimborso o altro a qualunque titolo, se non espressamente previsto.

## ARTICOLO 29 - RISOLUZIONE, REVOCA, RECESSO, PENALITÀ

- **Risoluzione** - Il Comune di Vicenza ha facoltà di dichiarare la risoluzione del presente contratto, ai sensi dell'articolo 1456 C.C., con immediata decadenza del Concessionario e fatto salvo l'eventuale risarcimento dei danni, nei seguenti casi:
  - venir meno dei requisiti generali ed economico-gestionali richiesti per l'affidamento in concessione o false dichiarazioni circa la sussistenza dei predetti requisiti;
  - grave inosservanza delle norme igienico-sanitarie e di quelle in materia di sicurezza;
  - sospensione o interruzione della gestione dell'impianto, senza giustificato motivo, esclusa la forza maggiore, per oltre 30 giorni consecutivi;
  - abituale deficienza e negligenza nell'espletamento della gestione, accertata dal Comune di Vicenza, allorché la gravità e la frequenza delle infrazioni commesse, debitamente accertate e notificate, compromettano l'oggetto della presente concessione o di una qualsiasi delle sue parti;
  - mancato pagamento del canone di cui all'art. 13, trascorsi 6 mesi dalla diffida di pagamento;
  - eventi di frode, accertati dalla competente autorità giudiziaria;
  - violazione del divieto di subconcessione;
  - messa in liquidazione o altri casi di cessazione di attività del soggetto concessionario;
  - qualsiasi variazione rispetto alle specifiche di gestione definite dalla concessione non preventivamente concordata con il Comune di Vicenza e da questa non autorizzata;
  - violazione del divieto di utilizzare, anche parzialmente o temporaneamente, le strutture oggetto della concessione per usi o finalità diverse da quelle convenute;
  - violazione degli obblighi di condotta di cui al codice di comportamento;
  - violazione degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari;
  - reiterate ed accertate mancanze e/o negligenze nella manutenzione ordinaria e l'eventuale realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria non previamente autorizzati o eseguiti in modo difforme da quanto autorizzato;
- La facoltà di risoluzione ipso jure è esercitata dal Comune di Vicenza con il semplice preavviso scritto di trenta giorni, senza che il concessionario abbia nulla a pretendere.



- La risoluzione per inadempimento e l'esecuzione in danno non pregiudicano il diritto del Comune di Vicenza al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esimono il concessionario dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa è eventualmente incorsa, a norma di legge, per i fatti che hanno determinato la risoluzione.
- **Revoca** - Il Comune di Vicenza può revocare la concessione in uso dell'impianto nei seguenti casi:
  - rilevanti motivi di pubblico interesse;
  - gravi motivi di ordine pubblico;
  - mutamento della situazione di fatto nei confronti del concessionario, al verificarsi di episodi e/o comportamenti incompatibili con la finalità della presente concessione. La revoca dovrà essere preceduta da preavviso scritto di sei mesi al Concessionario.

**C) Recesso** - Il Concessionario, previo assolvimento di tutti gli obblighi giuridici, fiscali, patrimoniali derivanti dall'uso degli impianti sportivi, ha la facoltà di esercitare il diritto di recesso dal presente contratto al termine di ciascuna stagione sportiva, con l'obbligo di preavviso di sei mesi in forma scritta a mezzo Raccomandata A.R. o PEC, per gravi e giustificati motivi. Diversamente sarà tenuto a corrispondere al Comune di Vicenza una penale pari ad € 100,00 per ogni mese di mancato preavviso.

Il Comune di Vicenza ha facoltà di esercitare il diritto di recesso nei casi previsti dalla legge.

**D) Penali** - Per violazioni degli obblighi contrattuali che non comportano la risoluzione anticipata, il Comune di Vicenza può applicare una penale da un minimo di € 50,00 (cinquanta) ad un massimo di € 500,00 (cinquecento) da graduare in relazione alla gravità dell'inadempienza ed al numero delle violazioni eventualmente commesse.

In ogni caso resta salvo il risarcimento dei maggiori danni derivanti dalle inadempienze del Concessionario.

## **ARTICOLO 30 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il Concessionario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 136/2010 e ss. mm. Al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari. A tal fine, tutte le transazioni finanziarie relative alla presente convenzione dovranno avvenire esclusivamente su conto corrente dedicato. La mancata osservanza di quanto sopra comporta la risoluzione di diritto della presente convenzione.

Per quanto non espressamente previsto restano sempre valide le disposizioni di cui all'art. 3 L. 136/2010 ss.mm.ii.

## **ARTICOLO 31 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

Le parti si impegnano reciprocamente al rispetto di quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (Regolamento UE n. 679/2016, D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.).

Il Concessionario dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione della presente convenzione le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, conferiti per la manifestazione di interesse, la sottoscrizione e l'esecuzione della



Convenzione stessa e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio.

Con la sottoscrizione della convenzione, il rappresentante legale del Concessionario acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione della convenzione, per le finalità descritte nell'informativa, come sopra richiamata.

Ai sensi della vigente normativa, il Concessionario assume la qualifica di Responsabile del trattamento dei dati trattati in esecuzione della presente Convenzione e delle attività previste.

Con separato e apposito accordo, il Comune di Vicenza e il Concessionario disciplinano compiti, funzioni, ruoli e responsabilità in ordine al trattamento dei dati.

## **ARTICOLO 32 - FORO COMPETENTE**

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione o in dipendenza del presente atto, ivi compresa la sua esecuzione, interpretazione, validità od efficacia, sarà competente in via esclusiva il Foro di Vicenza.

E' esclusa ogni competenza arbitrale.

## **ARTICOLO 33 - SPESE CONTRATTUALI**

Le spese contrattuali e di eventuale registrazione del presente atto sono a totale carico del Concessionario.

La presente Convenzione è esente dall'imposta di bollo in virtù del disposto dell'art.82, del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

Si applica invece l'imposta di registro in misura fissa (€ 200,00) come previsto dall'art. 82 comma 3, D.Lgs. 117/2017.

## **ARTICOLO 34 - DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non espressamente previsto si rinvia al vigente Regolamento per l'utilizzo degli impianti sportivi comunali, nonché alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, in quanto applicabili e compatibili.

Il Dirigente del Settore  
Avv. Gian Luigi Carrucciu  
documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n° 82 e s.m.i.)